



# COMUNE DI MAROSTICA

VIA TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)

Codice Fiscale 82000830248

Sito internet [www.comune.marostica.vi.it](http://www.comune.marostica.vi.it)

Posta elettronica certificata [marostica.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:marostica.vi@cert.ip-veneto.net)

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 45 del 30/07/2016

ORIGINALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO**

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 09:00, nella Sala Multimediale dell'Opificio, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	P	A
DALLA VALLE MARICA	SI	
MATTESCO SIMONE	SI	
VIVIAN SERENA		SI
FANTIN SERGIO	SI	
CUNICO GIULIA	SI	
BERNARDI ANGELA		SI
FRISON MARIA RITA	SI	
CAPUZZO ANTONIO	SI	
GIRARDI LORIS	SI	

Cognome e Nome	P	A
VOLPATO PAOLA	SI	
BONOTTO PAOLO	SI	
MARCHIORATO GIUSEPPE LORIS	SI	
SCETTRO GIANNI	SI	
COSTA MARIATERESA	SI	
VIVIAN MATTEO		SI
MORESCO IVAN	SI	
ANDREATTA GEDOREM	SI	

PRESENTI: 14    ASSENTI: 3

Partecipa il Vicesegretario Dott. Dal Zotto Gabriele.

Assume la presidenza Il Vice Presidente del Consiglio Costa Mariateresa.

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO**

Il Sindaco prende la parola per fare una premessa sulla grande rilevanza sociale del tema e fornisce un excursus di dati statistici sui numeri del fenomeno, in costante e grave aumento.

Chiarisce che il provvedimento in discussione rientra tra quelli che vanno a tutelare la salute pubblica.

L'assessore **Simone Mattesco** espone i punti salienti del deliberato e del regolamento. Gli atti sono due nella impostazione della delibera.

Il primo viene approvato oggi, il secondo sarà un'ordinanza del Sindaco che verrà emanata nei prossimi giorni. Conviene che sarebbe stato meglio un atto condiviso a livello di Conferenza dei Sindaci per dare unitarietà di comportamento. Marostica ha atteso questo fatto che non è arrivato e quindi si procede ugualmente.

Richiamando l'art. 2 del regolamento, l'assessore Mattesco dà la misura (ampia) dei soggetti che vengono interessati dalle limitazioni. Limitazioni che sono soprattutto le distanze minime dai cosiddetti "luoghi sensibili", luoghi che elenca. Viene poi data facoltà al Sindaco di limitare gli orari di apertura delle sale gioco, il che avviene con lo strumento dell'ordinanza proprio per potersi conformare ad un possibile orientamento unitario della Conferenza dei Sindaci. Precisa che ad oggi gli orari sono estendibili teoricamente h. 24.

Dà quindi atto dei rapporti con le organizzazioni di categoria che non si sono espresse formalmente, ma la Confcommercio locale ha detto di non essere contraria al regolamento riservandosi di dare un parere sull'ordinanza quando verranno esposte le limitazioni di orario, fermo restando che non si limiti l'apertura dei locali ma solo quella delle macchine da gioco.

Sul problema di eventuali ricorsi, sollevato dal consigliere Scettro, da parte dei controinteressati, l'assessore Mattesco espone una lista di ricorsi gestiti da altri Comuni con esiti sostanzialmente favorevoli all'impostazione data dai Comuni.

Terminata la relazione, il Presidente apre la discussione. Intervengono i consiglieri:

**Scettro:** condivide il rammarico per la mancata condivisione a livello di conferenza dei Sindaci della tematica. Ad ogni modo è d'accordo nel procedere visto che il problema è grave e da tempo presente nella società. Sulla tematica dei ricorsi la sua preoccupazione è unicamente quella di mettere al riparo il Comune da questa eventualità.

**Andreatta:** si associa al rammarico circa la conferenza dei Sindaci. Ricorda che 2 anni fa aveva portato all'attenzione del Consiglio Comunale una mozione sul tema e quindi dichiara voto favorevole.

Si associano alla dichiarazione favorevole i capigruppo **Volpato e Girardi**.

**Sindaco:** conclude con l'espressione di augurio per la condivisione a livello di conferenza dei Sindaci.

Chiusa la discussione,

**il Consiglio Comunale**

Udita la relazione dell'assessore Simone Mattesco;

Premesso che:

- ✓ con il termine “ludopatia” o “gioco d'azzardo patologico” (G.A.P.) definito dall'O.M.S. come “malattia sociale”, si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia;
- ✓ si tratta di un disturbo molto serio, che può arrivare a compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi famigliari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;
- ✓ numerosi studi e ricerche, documentano la portata di questo fenomeno, tra essi lo studio dell'istituto I.P.S.A.D. condotto dalla Sezione di Epidemiologia e Ricerca dell'IFC-CNR di Pisa. Giunge a stimare che siano circa 2 milioni i giocatori a basso rischio e che siano circa 1 milione quelli che arrivano a sfiorare la dipendenza psicologica;
- ✓ l'Amministrazione Comunale intende favorire la consapevolezza e non la repressione del ruolo sociale del gioco, la voglia di stare insieme e di divertirsi con serenità, moderazione e senso di responsabilità;
- ✓ alla luce dei dati allarmanti sul fenomeno del gioco compulsivo, con l'intento di limitarne la diffusione nel territorio comunale, si intende disciplinare l'esercizio delle attività connesse all'offerta di gioco sul territorio comunale, tenendo conto che il più alto impegno per l'Amministrazione Comunale, è quello di conservare un tessuto sociale sano e rispettoso della piena libertà della vita comunitaria da parte di tutti i cittadini;

Vista la ricerca condotta da parte dell'ULSS 3 riguardante il territorio di competenza dalla quale risultano dati preoccupanti relativamente al fenomeno dell'epidemiologia del gioco d'azzardo con rischio di evoluzione verso la dipendenza patologica.

Visto il D.L. N° 158 del 13.09.2012 “disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in Legge con modificazione dell'art. 1 comma 1 della Legge n. 189/2012 che detta disposizioni per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza del gioco d'azzardo patologico, e ha previsto (all'art. 5 comma 2) “... di aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'organizzazione mondiale della Sanità”;

Ritenuto necessario e opportuno, in considerazione di quanto esposto in premessa e del dettato normativo sopra citato, procedere all'approvazione di un Regolamento che determini le distanze minime che le strutture con offerta di gioco devono rispettare in riferimento ai c.d. “luoghi sensibili”;

Atteso che con il Regolamento in argomento si intendono perseguire le seguenti finalità:

- ✓ tutela delle categorie sociali più “deboli” e dei soggetti c.d. “vulnerabili” e promozione del gioco responsabile;
- ✓ prevenzione delle forme di gioco “compulsivo, problematico e patologico”, nonché quelle di gioco irregolare;
- ✓ tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete pubblica;

Visto l'art. 20 della Legge Regionale n° 6 del 27.04.2015 che prevede al comma 3 lett. a) che i Comuni “possono individuare... la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale da gioco o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo...” e al comma 3 lett. b) che i Comuni “possono individuare orari di apertura delle sale giochi...”;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza del responsabile dell'Area 4<sup>^</sup> Sviluppo del Territorio e dell'Area 2<sup>^</sup> Economico e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 65 comma 3° del vigente statuto comunale.

A seguito votazione espressa in forma palese per alzata di mano proclamata dal Presidente con voti :

favorevoli 14

contrari //

astenuti //

essendo 14 i consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da trattenimento allegato sub a) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che gli orari di apertura saranno definiti dal Sindaco con apposita ordinanza.

---- ===== o0o =====

Il Presidente propone di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00.

A seguito votazione espressa in forma palese per alzata di mano con voti :

favorevoli 14

contrari //

astenuti //

essendo 14 i consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente del Consiglio  
Costa Mariateresa

il Vicesegretario  
Dott. Dal Zotto Gabriele

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Marostica ,li

il Funzionario Incaricato  
Filippi Cristina

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

il Vicesegretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Attesta inoltre che è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

il Vicesegretario  
Dott. Dal Zotto Gabriele

---



# Comune di Marostica(VI)

*Approvato con D.C.C. n. 45 del 30/07/2016*

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO

### ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento in attuazione di quanto disposto dall'articolo 20 della Legge Regionale Veneto 27/04/2015 n. 6, comma 3 lettera a), determina la distanza minima che deve essere rispettata in occasione di nuove attività di gioco lecito o di modifica di quelle esistenti, nei confronti delle strutture pubbliche o private, individuate dalla norma regionale, in relazione alle quali elevato è il rischio di favorire fenomeni di ludopatia, in seguito denominate "luoghi sensibili".

2. Il presente regolamento in attuazione di quanto disposto dall'articolo 20 della Legge Regionale Veneto 27/04/2015 n. 6, comma 3 lettera b), determina l'orario di apertura e di esercizio delle attività di gioco lecito, nonché di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, al fine di contrastare la ludopatia.

3. Le disposizioni del presente regolamento che dovessero eventualmente risultare in contrasto con le norme nazionali o regionali successive alla sua approvazione, sono disapplicate senza necessità di alcun atto di recepimento o adeguamento.

### ART. 2 – ATTIVITÀ SOGGETTE AL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME E AGLI ORARI DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Sono soggetti all'obbligo di rispetto delle distanze minime, nonché al rispetto degli orari di apertura e di esercizio previste dal presente regolamento le seguenti strutture:

a) **le sale giochi**: i locali autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – in seguito denominato T.U.L.P.S. - allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici di cui all'articolo 110 T.U.L.P.S. e/o altri, nonché di eventuali apparecchi meccanici o elettromeccanici (quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper), mazzi di carte, giochi da tavolo;

b) **le sale dedicate**: esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 c. 6 lett. a) e b) del T.U.L.P.S.;

c) **le sale bingo**, di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

d) **le agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive** su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.;

e) **i negozi di gioco**, cioè i punti vendita, previsti dall'articolo 38 commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203;

f) **i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati** di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed ogni altra attività economica, anche se già in possesso di autorizzazione ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli artt. 86 o 88 del TULPS, qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti o si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6,

del T.U.L.P.S..

2. Sono apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.:

- a) **le New slot:** cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. Con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- b) **le Videolotteries (VLT):** cioè gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.

### **ART. 3 – LUOGHI SENSIBILI**

1. I luoghi sensibili sono declinati e definiti, ai fini del presente regolamento, nel modo seguente:

- a) **gli istituti scolastici di ogni ordine e grado:** strutture/edifici scolastici;
- b) **i centri di aggregazione giovanile:** sedi operative di servizi gestiti da soggetti pubblici e/o privati, specializzati e strutturati per la fruizione da parte dei giovani, con lo scopo di prevenire il disagio e l'emarginazione e di favorire la socializzazione, anche mediante il sostegno di operatori specializzati; **altre strutture frequentate principalmente da giovani;**
- c) **i centri sportivi:** sedi di associazioni sportive e relativi impianti, compresi i campi da bocce, escluse in ogni caso le piste ciclo-pedonali;
- d) **i luoghi di culto:** chiese, conventi, oratori e sale parrocchiali;
- e) **i centri socio-ricreativi:** locali ospitanti servizi che offrono attività organizzate aventi specifica finalità sociale, culturale e ricreativa;
- f) **le strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario:** ospedali, cliniche, case di cura, centri di recupero, case di riposo per anziani, esclusi in ogni caso gli studi e ambulatori medici ed i laboratori di analisi;
- g) **le biblioteche comunali;**
- h) **sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestiti pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi.**

### **ART. 4 – DISTANZA MINIMA**

1. Deve essere rispettata la distanza minima fissata in un raggio di **500 metri** da tutti i luoghi sensibili indicati all'articolo 3:

- a) l'apertura o il trasferimento di sede delle strutture con offerta di gioco di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) ad e);
- b) la prima installazione di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. o l'aumento del loro numero in tutte le strutture di cui all'articolo 2 comma 1.

2. In caso di trasferimento di sede degli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), i giochi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S., già regolarmente detenuti, possono essere mantenuti e giochi aggiuntivi possono essere installati solamente nel caso in cui sia rispettata la distanza minima sopraddetta.

3. In presenza di più luoghi sensibili la distanza minima di cui al presente articolo deve essere rispettata da ciascuno di essi.

### **ART. 5 – ATTIVITÀ ED EVENTI NON SOGGETTI A DISTANZA MINIMA**

1. L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:

- a) per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di



subingresso, finché permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero di giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

b) nel caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'articolo 2, sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

c) nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e la tipologia.

2. Non è richiesta distanza minima per l'inserimento di:

a) **Giochi leciti tradizionali quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili;**

3. Non è richiesta la distanza minima per l'installazione **nell'ambito di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati** di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed **ogni altra attività economica**, di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., distinti in:

**1a) Apparecchi elettromeccanici privi di monitor, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S.**, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita.

**1b) Apparecchi e congegni di sola abilità**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) del T.U.L.P.S., basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

**1c) Apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c)bis del T.U.L.P.S.**, differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

**1d) Apparecchi e congegni senza introduzione di denaro**, di cui all'articolo 110 comma 7 lett. c) ter del T.U.L.P.S.: quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

**Gli apparecchi di cui al presente articolo comma 3 (da 1a a 1d) non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.**

## **ART. 6 – PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO**

1. Sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune, entro sessanta giorni dalla domanda, termine decorso il quale la stessa si intende accolta:

a) l'apertura di una sala giochi, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di una sala giochi;

b) l'aumento del numero degli apparecchi da gioco e la variazione della tipologia degli stessi in una sala giochi;

c) l'introduzione di congegni di cui al comma 6 art. 110 del T.U.L.P.S. presso gli esercizi di cui all'art. 2 – lettera f-.

2. Sono soggetti ad **autorizzazione** rilasciata dalla **Questura** ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.:

a) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale bingo;

b) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate;

c) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta

scommesse;

- d) l'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Negozi di Gioco;
- e) l'installazione, presso qualunque tipo di attività, di Videolotteries (VLT) di cui all'articolo 110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S.;
- f) qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al presente comma.

3. Sono soggetti a **Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP del Comune**, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990 e s.m.i.:

- a) il mutamento della gestione o della titolarità (subingresso) di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
- b) la modifica del legale rappresentante, della ditta, della ragione o della sede sociale di società titolari di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
- c) la diminuzione della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati;
- d) le variazioni relative al rappresentante di gestione di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
- e) l'installazione e la gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. nell'ambito di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, ed ogni altra attività economica;
- f) lo svolgimento, presso sale giochi, di attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 64 del Decreto Legislativo 59/2010 e della Legge Regionale n. 29/2007 come modificata dalla Legge Regionale n. 27/2013 e s.m.i..

4. E' soggetta a **comunicazione al Comune** la cessazione dell'attività di sala giochi o di singoli giochi di cui all'articolo 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S..

5. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante di gestione (articoli 8 e 93 T.U.L.P.S.) purchè in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.

## **ART. 7 – PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO**

1. L'esercizio dell'attività di gioco è soggetta alle vigenti disposizioni di legge nazionale in materia tra le quali, in particolare, l'obbligo di:

- a) esposizione nei locali autorizzati alla pratica del gioco, in luogo visibile, della **tabella dei giochi proibiti**, predisposta dalla Questura e vidimata dal Comune, e la tariffa di ciascun gioco;
- b) previa apposizione su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 lett. a), c), c)bis e c)ter T.U.L.P.S., in modo visibile al pubblico, **dei nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio**. Tali apparecchi devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dalla normativa di settore vigente;
- c) esposizione, all'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S. di un cartello che ne indichi il **divieto di utilizzo ai minori di 18 anni**; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove sono collocati tali apparecchi ed in cui è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori;
- d) idonea sorveglianza, da parte del gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110 comma 6 T.U.L.P.S., che l'accesso non sia consentito a minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- e) interdizione dell'ingresso nelle sale giochi e dell'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110 comma 7 del T.U.L.P.S. **ai minori di anni 14** se non accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci;
- f) posizionamento, negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86, commi 1 e 2, e articolo 88 T.U.L.P.S., dei videogiochi di cui all'articolo 110 comma 6 a vista al fine del controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi.

2. Non è consentito installare apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 T.U.L.P.S.:

- a) all'interno dei luoghi sensibili di cui all'articolo 3;
- b) presso feste popolari, sagre e simili;
- c) in aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia.

3. Nei locali dove sono installati apparecchi o congegni con vincita in denaro:

- a) è vietato utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo;
- b) deve essere esposto all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'AAMS e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici.

4. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'articolo 110 comma 6 del T.U.L.P.S. Che, comunque, devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.

5. Il numero complessivo dei giochi che possono essere installati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia.

6. L'orario delle sale giochi, degli esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 88 T.U.L.P.S., nonché l'orario di attivazione o esercizio degli apparecchi/congegni di cui al presente regolamento, sono disciplinati dal Sindaco con apposita ordinanza.

7. Sono fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla normativa regionale e dai provvedimenti regionali di essa attuativi.

8. I titolari di sale da gioco e di esercizi commerciali, in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo sono tenuti:

- a) ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi collegati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo;

- b) a non pubblicizzare con cartelli od altre modalità all'esterno e all'interno dei locali eventuali vincite conseguite.

9. L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria di cui al comma 5 nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al punto 8, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni del punto 8, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.

## **ART. 8 – ORARI**

L'orario di attività delle sale giochi è determinato dal Sindaco con apposita ordinanza.

Eventuali provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura possono essere adottati dal Sindaco.

Il titolare o il gestore dell'attività è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e all'esposizione di un cartello visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuati e la giornata di chiusura settimanale, previa comunicazione al Comune.

Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

Negli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento, essi mantengono gli orari di apertura e di chiusura al pubblico come già previsti, ma gli apparecchi da intrattenimento al suo interno verranno accesi e/o spenti come da disposizione dell'ordinanza sindacale.

## **ART. 9 - CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

I locali nei quali il richiedente intende esercitare l'attività devono essere nella sua disponibilità e devono essere conformi alle vigenti norme legislative e regolamentari in materia di edilizia, urbanistica, destinazione d'uso, igiene e sanità, sorvegliabilità, tutela dell'inquinamento acustico e sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **ART. 10 – SANZIONI**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS di cui al R.D. 773/1931 sono punite a norma degli artt. 17 bis, 17 ter 17 quater e 110 del medesimo.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento, non punite da legge regionale o nazionale, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa fissata da € 25,00 a € 500,00 per ciascun apparecchio come previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 TUEL.

Per l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24/11/1981 n° 689 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

#### **ART. 11 – NORMA TRANSITORIA**

1. Eventuali procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e concernenti l'oggetto del medesimo sono conclusi nel rispetto di quanto da questo previsto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento in materia di caratteristiche dei locali, si applicano le disposizioni e le prescrizioni in materia di edilizia

#### **ART.12 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte dell'Organo Consiliare dello stesso.